



COMUNE DI SIENA

REGOLAMENTO PER LA VISITA DEGLI ACQUEDOTTI MEDIEVALI SENESI “BOTTINI COMUNALI”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 282 del 30.03.1987
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 23.01.1998
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 23.03.1999

REGOLAMENTO PER LA VISITA DEGLI ACQUEDOTTI MEDIOEVALI SENESI "BOTTINI COMUNALI"

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.282 del 30.3.87, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.12 del 23.1.98 e n.71 del 23.3.99

Art. 1 I "Bottini Medioevali Senesi" di proprietà comunale situati nel sottosuolo della città sono riconosciuti di interesse storico e fanno parte del Patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 2 Compatibilmente alla loro peculiare natura, nei modi e nei limiti a seguito stabiliti, è consentita la visita dei "Bottini".

Art. 3 I "Bottini possono essere visitati su richiesta; tale richiesta *verrà*, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, esaminata ed accolta a seconda delle motivazioni che verranno espone nella domanda.

Art. 4 La richiesta scritta per la visita, indirizzata al Sindaco, deve avere un preavviso di almeno 15 giorni, al fine di permettere una corretta programmazione delle visite stesse. Nella domanda l'interessato dovrà indicare la data e la ragione per la quale si richiede la visita, ferma restando la esplicita assunzione degli obblighi di cui al presente regolamento; resta alla discrezionalità del Sindaco la valutazione della congruità della richiesta.

Art. 5 "Coloro che abbiano avuto l'autorizzazione ad effettuare la visita devono provvedere, entro il giorno antecedente alla data della stessa, a versare il corrispettivo dovuto a mezzo di c.c.p. intestato al COMUNE DI SIENA – Servizio Tesoreria - N° 14146534, specificando sul retro la causale "VISITA GUIDATA ai BOTTINI DEL COMUNE DI SIENA". La ricevuta di versamento dovrà essere consegnata, prima dell'inizio della visita alla guida addetta ad effettuare la stessa. La guida dovrà consegnare all'Ufficio Comunale preposto (U.O. Ambiente e Controllo Servizi Idrici) entro la fine di ogni mese, tutte le ricevute ritirate ai visitatori. L'ammontare del corrispettivo dovuto per le visite viene deliberato dalla Giunta Comunale.

Art. 6 Gli autorizzati si obbligano a visitare i "Bottini" con diligenza senza lasciare rifiuti di alcun genere, e si assumono ogni responsabilità ed onere relativamente ai danni che possono essere da chiunque e comunque arrecati alla struttura.

Art. 7 Le visite sono organizzate e guidate in gruppi da personale dipendente a ciò predisposto o, da personale non dipendente dall'Amministrazione appartenente a gruppi o associazioni appositamente convenzionate con il Comune, previo accordo con il competente ufficio comunale. I gruppi di visitatori, per problemi di sicurezza, non potranno essere costituiti da più di 8 persone.

Art. 8 L'eventuale utilizzo di una macchina fotografica cinepresa dovrà essere esplicitamente assentito dal sindaco in specifica autorizzazione.

Art.9 Le visite possono essere effettuate nell'intero arco dell'anno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Art,10 L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di poter revocare in ogni momento l'autorizzazione alla visita per motivi di ordine e sicurezza pubblica e per esigenze proprie sopravvenute.